

GARANZIE FUNZIONALI: SIAMO ALLA SVOLTA

L'EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

Le **GARANZIE FUNZIONALI** sono una storica battaglia del SAP e presto potrebbero diventare una realtà. Gli emendamenti all'**Atto Camera 1660 relativi al DDL Sicurezza** sono stati dichiarati ammissibili e presto verranno discussi dalla relativa Commissione. Si tratta dei medesimi provvedimenti già presentati dall'On. **Gianni Tonelli** nella precedente legislatura ma che, a causa dell'alternarsi delle diverse maggioranze di Governo e degli eventi politico-sociali che hanno caratterizzato il periodo, non vennero calendarizzati. Ora, invece, verranno discussi in Commissione e poi, con molta probabilità, in aula.

La possibilità che le norme da noi invocate da tempo possano diventare legge ed entrare a far parte del nostro ordinamento è realmente concreta. Ringraziamo l'On. **Igor Iezzi** e l'On. **Laura Ravetto** per avere condiviso e riproposto gli emendamenti, si tratta di modifiche che potrebbero consentire davvero a tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine di svolgere il loro servizio in favore della collettività in modo più sicuro, efficace e tutelato. Il DDL già prevede l'inasprimento delle sanzioni per chi usa violenza e resistenza nei confronti di p.u. e ulteriori aggravanti nel caso siano inferte lesioni gravi. Con gli emendamenti viene previsto che vengano introdotte le telecamere sulle divise, sulle auto e negli ambienti in cui operiamo con persone sottoposte a misure di polizia. Uno strumento di trasparenza e garanzia del nostro agire. Un altro emendamento introduce un'importante innovazione per scongiurare il cosiddetto "atto dovuto" ed è la previsione che i procedimenti penali a carico degli operatori di polizia quando vi è l'uso di armi o di strumenti di coazione fisica siano gestiti direttamente dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e quando sussistono cause di esclusione della pena possa essere prevista direttamente l'archiviazione del procedimento; questo sempre dopo che siano stati esperiti tutti gli accertamenti necessari e che nelle prime fasi l'Avvocatura si sia assunta la responsabilità di rappresentare l'amministrazione per gli eventuali accertamenti urgenti o di natura tecnica.

Nel medesimo emendamento viene prevista anche l'**introduzione della tutela legale con la previsione di due distinte ipotesi**. La prima è che le spese legali per fatti di servizio siano corrisposte direttamente dall'amministrazione, mentre nella seconda ipotesi viene previsto un innalzamento dell'anticipo spese da 5 mila euro a 30 mila euro. Due soluzioni che possono consentire di superare il grandissimo problema delle spese legali per fatti di servizio, oggi una vera e propria spada di Damocle sulla testa degli operatori costretti a sborsare migliaia e migliaia di euro per aver fatto il proprio dovere.

Altro fondamentale emendamento riguarda la **modifica dell'art. 53 e dell'art. 55** sull'uso delle armi e dei mezzi di coazione fisica, nonché l'**introduzione di protocolli operativi** che stabiliscano come e quando utilizzare gli strumenti che abbiamo in dotazione. Inoltre, può essere introdotta una distanza minima di sicurezza tra gli operatori e i manifestanti oltre la quale è legittimo agire per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Un altro importante emendamento riguarda l'introduzione di una **speciale forma di danneggiamento aggravato in occasione delle pubbliche manifestazioni** e con la possibilità per i danneggiati di ottenere risarcimenti più veloci. Una storica occasione per riuscire a finalizzare anni di battaglie in favore della categoria e della sicurezza del Paese. La nostra deve essere una mobilitazione positiva a sostegno dell'approvazione di questi importantissimi emendamenti che possono dare realmente una svolta alla nostra attività quotidiana. **CHI DIFENDE I DIFENSORI? Ora è il momento di capirlo.** Il SAP, come sempre, ha fatto la propria parte, ora tocca alla politica.

Di seguito in questo SAP Flash riportiamo il testo integrale degli emendamenti e delle relazioni tecniche.

Stefano Paoloni



LUNEDÌ 03 GIUGNO 2024

ART. 14 D.D.L. SICUREZZA **IEZZI, RAVETTO**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14.bis (Dotazione di Videocamere alle forze di polizia impiegate in determinati servizi)

1. Le forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili, sono dotate di telecamere idonee a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.
2. L'utilizzo della videocamera avviene anche nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale.
3. La registrazione dei video avvenuta con la telecamera in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MOTIVAZIONE:

DOTAZIONE VIDEOCAMERE

La presente proposta trova il proprio fondamento nel principio di trasparenza costituzionalmente garantito. Tale principio ha trovato nuova linfa nel d.lgs. n. 33/2013 con le annesse modifiche legislative che hanno introdotto nel nostro ordinamento i principi del Freedom of Information Act (FOIA). Il diritto di accesso è stato inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In tal senso è palese come vi possa rientrare l'operato dell'Amministrazione di P.S. durante le operazioni di ordine pubblico. Occorre considerare, ad ogni modo, che la trasparenza amministrativa, principio alla base della proposta relativa all'utilizzo delle telecamere sulle divise, necessita l'individuazione di un punto di equilibrio con il diritto alla riservatezza. Orbene, la dotazione di telecamere sulle divise degli operatori sarebbe chiaramente in sintonia con la ratio del d.lgs. n. 33/2013 e tuttavia potrebbe in linea di principio presentare elementi distonici rispetto al regolamento in materia di privacy. Per tali ragioni si prevede di limitare l'utilizzo delle telecamere in contesti strettamente operativi, fermo restando che non possono diventare strumento di controllo dell'operato dei lavoratori. Nello specifico si ritiene necessario l'utilizzo delle videocamere nei servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale. Inoltre, in tale contesto la presenza di una videoregistrazione oltre a fungere da strumento di garanzia per gli operatori stessi, mettendoli al riparo da pretestuose denunce o azioni legali, rappresenta un innegabile elemento di vantaggio ai fini investigativi prima e di accertamento processuale poi. Dall'altra parte, occorre disciplinare in modo chiaro l'utilizzo di tali videocamere, sì da scongiurare sin dall'inizio dubbi applicativi ed interpretativi. È quindi necessario che la disciplina giuridica relativa all'utilizzo delle telecamere sia coerente con la normativa posta a tutela dei dati personali tanto che la stessa Autorità Garante ha più volte specificato che, se priva di adeguati criteri discretivi, la divulgazione di un patrimonio informativo immenso e imprevedibile rischia di "mettere in piazza" spaccati di vita individuale la cui conoscenza è inutile ai fini del controllo sull'esercizio del potere ma, per l'interessato, può essere estremamente dannosa. Con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Pertanto sarà necessario che all'esito della installazione e utilizzo di telecamere sulle divise e nelle autovetture degli operatori di polizia il Garante della Privacy proceda ad adottare specifiche Linee guida ovvero un regolamento ad hoc, al fine di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Occorre poi valutare che gli interventi delle forze di polizia potrebbero dare adito a violazione della privacy dei soggetti sottoposti a provvedimenti di polizia. Sul punto il Garante ha più volte ribadito la necessità di assicurare il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini. Per le medesime ragioni occorre anche un regolamento interno volto a tutelare i soggetti coinvolti così come limitare e regolamentare la diffusione e l'utilizzo della documentazione audio video registrata, anche per determinare se tale documentazione possa essere oggetto di accesso ai sensi della Legge n. 241 del 1990 ovvero del d. lgs. n. 33 del 2013 e in che limiti. Tale proposta, in passato, è stata portata avanti anche dal Sindacato Autonomo di Polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha avviato una sperimentazione di 3 mesi per il personale dei Reparti Mobili di Milano, Napoli, Roma e Torino, per un totale di 160 Agenti le cui divise sono state munite di telecamere. L'introduzione dell'occhio elettronico sulle divise dei poliziotti è un'operazione di trasparenza che risponde a coloro i quali chiedono giustizia, perché la giustizia passa solo attraverso la porta della verità e la verità non può che assicurarsi mediante strumenti che consentano la riproduzione di quanto realmente accaduto. Nei Tribunali le documentazioni video possono essere determinanti nell'arricchire il materiale probatorio a disposizione del giudice. Tale introduzione inciderebbe positivamente anche sull'economia processuale e sui connessi costi della giustizia. Infatti, l'evidenza probatoria relativa alla presenza di un video relativo al fatto oggetto di contestazione, consentirebbe di addivenire quanto prima ad un accertamento processuale. La celerità dell'accertamento giurisdizionale, d'altronde, sottrarrebbe l'operatore di polizia a processi lunghi che sovente diventano di dominio pubblico, sottoponendo l'indagato o l'imputato alla c.d. gogna mediatica.

LUNEDÌ 03 GIUGNO 2024**ART. 15 D.D.L. SICUREZZA**
IEZZI, RAVETTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 15.bis

(Modifiche all'articolo 53 e 55 del codice penale e previsione protocolli operativi)

1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 53 (Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica).

1. Ferme le disposizioni contenute ai precedenti articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

2. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

3. Quando l'uso legittimo delle armi ha comportato una condotta lesiva a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste nei protocolli operativi, sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

4. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica."

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis Nei casi previsti dall'articolo 53, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso con colpa lieve, per un errore nella valutazione dei presupposti operativi o per un errore esecutivo."

MOTIVAZIONE:**USO LEGITTIMO DELLE ARMI**

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'operatore di polizia è chiamato, in taluni casi, a dover limitare i diritti del cittadino e a dover ricorrere all'esercizio della forza. Come noto, la legittima difesa e l'uso legittimo delle armi sono disciplinati dagli articoli 52 e 53 del Codice Penale. Tuttavia la cornice normativa degli articoli 52 e 53 non è sufficiente a garantire l'operatore. Infatti, i mutamenti giurisprudenziali, maturati intorno all'interpretazione di una data disposizione normativa, costituiscono l'esito della normale dinamicità dell'attività ermeneutica, e per certi versi rappresentano una componente fisiologica dell'ordinamento giuridico.

Ne deriva una giurisprudenza che difficilmente è costante, in particolare in un settore nel quale le condotte degli operatori di polizia diventano terreno di scontro politico. Gli orientamenti giurisprudenziali, come dimostrano anche i casi di cui si sono interessati ai media, sollevano dunque forti problematiche in ordine alla tutela del legittimo affidamento dell'operatore sulle possibili conseguenze delle condotte compiute nell'esercizio delle funzioni, esponendolo a conseguenze pregiudizievoli e, talvolta, non prevedibili. Per tali ragioni si ritiene necessaria l'introduzione di un protocollo operativo che indichi in via preventiva ed in modo chiaro ed inequivocabile quando e con quali modalità possano utilizzarsi le armi e gli altri mezzi di coazione fisica in uso agli operatori della sicurezza (sfollagente, spray urticanti, idranti, Taser, ecc). A tale proposito sarebbe necessario prevedere una distanza minima di due metri che deve intercorrere tra i poliziotti e i manifestanti al fine di determinare la soglia oltre la quale gli operatori, superata la soglia invalicabile, possono legittimamente agire. Delimitando scrupolosamente il campo di legittimità dell'uso di tali strumenti, difatti, evitiamo, da un lato, le criticità derivanti dall'incertezza del poter fare e del non dover fare da parte degli operatori di polizia, e dall'altro, sarà più semplice individuare eventuali contestazioni non fondate a danno di questi ultimi.

Gli operatori di polizia avrebbero la possibilità di conoscere l'ambito di liceità nel quale operare, così da poter preventivamente evitare di incorrere nella legittima azione dello Stato; tutto ciò con enorme vantaggio per la certezza del diritto e del libero e consapevole esercizio delle proprie facoltà. La certezza assicurata dai protocolli è in grado anche di svolgere una funzione deterrente nei confronti di cittadini male intenzionati che volessero spingersi oltre i limiti della liceità. A tale proposito sarebbero, però necessarie poche regole ma chiare. Ciò consentirebbe, dunque, di aumentare il senso di sicurezza degli uomini in divisa nello svolgimento delle funzioni e contestualmente di assicurare adeguate garanzie nei confronti di coloro che vengono in contatto delle forze dell'ordine. Passando, poi, all'esame dell'articolo 55 del codice penale è noto come le modifiche apportate dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, hanno garantito ai cittadini ampi spazi di non punibilità per quanto concerne la loro difesa da aggressioni domestiche. In particolare, il secondo comma dell'articolo 55 del codice penale, pur in presenza di un fatto lesivo colposo, esclude la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o dell'altrui incolumità in stato di turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, o nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), del medesimo codice. Diversamente, la portata della legittima difesa per i pubblici ufficiali che agiscono nell'interesse dello Stato per l'adempimento di un dovere d'ufficio è stata progressivamente erosa nel corso degli anni rispetto all'originario assetto codicistico e oggi tali soggetti sono irragionevolmente esposti a rischi e a conseguenze maggiori rispetto al privato cittadino che difende il suo domicilio.

L'ordinamento giuridico prevede già meccanismi di tutela specifica per le Forze dell'ordine; l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ad esempio, dispone che nel caso dell'apertura di indagini a carico di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi, la loro difesa possa essere assunta dall'Avvocatura dello Stato o da un libero professionista di fiducia dell'interessato, con spese poste a carico del Ministero dell'interno. Tali facilitazioni, sebbene contribuiscano a evidenziare la peculiare posizione degli appartenenti alle Forze dell'ordine quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, non sono sufficienti per garantire la protezione di tali soggetti rispetto all'apertura di procedimenti penali ingiustificati.

Ferma restando l'esigenza degli operatori delle Forze dell'ordine di essere formati e di ricorrere alle armi secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità e di extrema ratio, anche in relazione alla scelta dello strumento meno lesivo, oggi non esistono veri e propri «schermi di protezione» per questi operatori sulla falsariga di quelli previsti per il privato cittadino.

La contraddizione è tanto più evidente se si considera che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, quarto comma, e 55 del codice penale, in situazioni complesse come quelle che sono tenuti ad affrontare quotidianamente gli agenti in servizio, l'errore nella valutazione dei presupposti relativi all'uso dell'arma, o nella stessa esecuzione, si traduce in una contestazione per eccesso colposo, anche in relazione alla colpa lieve, specie con riferimento a concetti evanescenti, come quello dell'obiettivo percepibilità di una condizione di particolare vulnerabilità.

Vale la pena di ricordare, inoltre, che in altri ambiti socialmente utili e delicati, come quello sanitario, è stata introdotta una diversificazione della responsabilità a carico del personale, con esclusione della punibilità del medico per l'errore esecutivo dovuto a «colpa lieve» (articolo 59-sexies del codice penale). La presente proposta di legge vuole, quindi, garantire una più ragionevole tutela degli agenti, escludendo la punibilità per un uso improprio delle armi se il fatto è stato commesso con colpa lieve, per un errore nella valutazione dei presupposti operativi o per un errore esecutivo.

ART. 15 D.D.L. SICUREZZA **IEZZI, RAVETTO,**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 15.bis (Garanzie funzionali e tutela legale a favore dell'operatore di polizia)

1. Dopo l'art. 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 335-bis – (Fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.)-

1. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la Corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato dei quali non è possibile rinvio.

2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette e all'Avvocatura dello Stato, e apre un fascicolo relativo ai fatti compiuti in servizio dagli appartenenti alle forze di polizia relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

3. L'Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e in particolare al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso della forza, avvalendosi, laddove necessario, dell'opera di consulenti tecnici ed informando, senza ritardo, il procuratore generale dell'esito dell'attività.

4. Il procuratore generale qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo preveda come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, prevista dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all'immediata chiusura del procedimento.

5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 nel codice procedura penale”.

2. All'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In questo secondo caso le spese di difesa sono direttamente a carico del ministero competente, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso”.

3. All'articolo 18 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67 recante “Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione”, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1.bis Per i procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali le spese di difesa sono direttamente a carico del Ministero competente, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso”.

MOTIVAZIONE:

GARANZIE FUNZIONALI E SPESE DI GIUSTIZIA FF.OO

Quello relativo alle garanzie funzionali è uno dei problemi più sentiti nell'ambito delle Forze di Polizia. In premessa occorre sottolineare che l'operatore di polizia svolge una professione che per natura e funzioni di per sé insieme alla nobile finalità di servire la comunità, comporta l'esposizione ai rischi differenti da quelli ai quali può essere esposto qualsiasi altro lavoratore.

Incontestato il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, a prescindere dalle qualità rivestite, non può sottacersi la necessità di strumenti processuali idonei ad accertare l'eventuale commissione di reati da parte di appartenenti alle Forze dell'Ordine che, conseguentemente alla professione svolta e diversamente dagli altri cittadini, sono costantemente esposti al rischio di incorrere in procedimenti giurisdizionali nonché a responsabilità civile.

L'iscrizione dell'operatore di polizia nel registro degli indagati, difatti, comporta una serie di conseguenze dannose e pregiudizievoli collegate alla qualità rivestita che vanno dal blocco automatico della progressione in carriera nelle more del giudizio (con conseguenti ripercussioni economiche) all'avvio de plano del procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione di appartenenza, al rischio di subire il provvedimento di sospensione dal servizio che produce conseguenze economiche negative non solo della sfera giuridica del lavoratore ma nei confronti dei suoi stessi familiari. È chiaro, quindi, che essere coinvolti in un procedimento penale per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni di per sé produce effetti pregiudizievoli ovvero danni causati medio tempore ma i cui effetti lesivi permangono nel tempo, anche a fronte di un effetto di un esito positivo dei diversi iter procedurali. Pensiamo al fatto che spesso il poliziotto coinvolto in vicende giudiziarie viene sospeso dal servizio o impiegato in servizio non operativi, determinazione i cui effetti sono evidentemente difficilmente ripristinabili. Tuttavia la predisposizione di idonee garanzie funzionali non assolve esclusivamente alle esigenze di assicurare all'operatore di polizia un procedimento penale che tenga conto dei rischi connessi all'attività professionale ma soddisfa anche l'interesse pubblico: la collettività ha tutto il diritto nonché l'interesse a conoscerne nel più breve tempo possibile in merito alla correttezza comportamentale di un servitore dello Stato. La garanzia della funzione svolta dalla pubblica amministrazione trova dunque la propria ragione d'essere anche nell'esigenza della collettività ad avere una polizia efficiente che persegue l'interesse pubblico in modo corretto.

Per le ragioni su esposte si propone l'introduzione di una fase procedimentale di garanzia per i fatti compiuti in servizio degli appartenenti alle forze di polizia relative all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. Tale fase procedimentale, volta all'accertamento della sussistenza di una causa di esclusione della pena, muove dalla considerazione che per l'operatore di polizia l'utilizzo della forza non costituisca un fatto eccezionale ma fisiologico e, secondo le circostanze del caso ed in base ai limiti previsti dalla legge, un'azione doverosa e imposta. Dalla considerazione che l'uso della forza rientra, nei casi previsti dalla legge, nell'attività ordinaria di un operatore di polizia, si ritiene necessaria in una fase preliminare di garanzia affidata al Procuratore generale della Corte d'appello volta ad accertare in primis la sussistenza di una causa di esclusione della punibilità prevista dalla legge. Tale fase richiede l'istituzione del fascicolo relativo a "fatti compiuti in servizio dagli appartenenti alle forze di polizia relative all'uso delle armi o di altro mezzo coazione fisica" e il coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato. La previsione nell'ambito del procedimento penale di una fase prodromica l'accertamento della sussistenza di una causa ed esclusione della pena garanzie agli operatori di polizia non è sconosciuta al nostro Legislatore. In passato l'ordinamento prevedeva infatti una disciplina ad hoc che oggi non trova più applicazione a seguito dell'entrata in vigore nel nuovo codice di procedura penale. Per tale ragione si propone una modifica al codice di procedura penale che attribuisca al procuratore generale della Repubblica nel distretto di corte d'appello la competenza a svolgere una previa valutazione di garanzia dei fatti aventi origine e causa nel servizio di polizia, con la formazione del fascicolo relativo a "fatti compiuti in servizio dagli appartenenti alle forze di polizia relative all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica". In questa fase preliminare l'Amministrazione di appartenenza ha un ruolo attivo e si avvale dell'attività dell'avvocatura dello Stato che laddove è necessario nomina consulenti tecnici per gli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e in particolare al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso della forza. L'intervento in questa fase procedimentale dell'avvocatura dello Stato si ritiene giustificato per due ordini di ragioni. In primis si sottolinea che la norma limita il proprio ambito applicativo ai fatti compiuti in servizio ovvero non da privati i cittadini ma nello svolgimento dei compiti istituzionali che hanno richiesto l'uso delle armi o comunque della forza. In secundis, dal momento che l'amministrazione ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione risponde civilmente dei danni causati ai terzi dai propri dipendenti, si ritiene che l'intervento dell'Avvocatura dello Stato nonché il relativo potere di avvalersi di consulenti tecnici laddove fosse necessario rispondano ad un interesse proprio dello Stato ovvero quello di svolgere la migliore difesa finalizzata ad evitare un eventuale danno all'erario derivante da una maldestra difesa. Laddove venga accettata la sussistenza di una causa di giustificazione il procuratore generale presso la Corte d'appello provvederà all'immediata archiviazione. Diversamente il Procuratore Generale eserciterà l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. L'iscrizione registro degli indagati dell'operatore di polizia comporta poi una diversa esigenza ovvero quella della difesa legale. In questo caso si ritiene necessario prevedere espressamente che, ferma restando la possibilità dell'interessato di richiedere che la difesa sia assunta dall'Avvocatura dello Stato o da un libero professionista di fiducia, in questo secondo caso le spese di difesa siano direttamente a carico del Ministero cui fa capo l'Amministrazione di appartenenza ivi comprese quelle relative ad eventuali consulenze tecniche.

Per quanto concerne, invece, la difesa legale per fatti inerenti al servizio ma non relativo all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, l'attuale disciplina è contenuta nell'articolo 12 del DPR 39 2018 che ha recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare "triennio normativa ed economico 2016-2018". La normativa attuale comporta conseguenze pregiudizievoli di natura materiale ed economica per l'operatore.

Infatti, l'anticipo delle spese legali è solamente eventuale nonché limitato alla somma di 5000 euro. Tale somma si ritiene non adeguata anche in considerazione che spesso l'azione difensiva richiede la necessità di nominare un consulente tecnico per eventuali accertamenti del caso. Non è accettabile che l'onere delle spese legali sia lasciato in carica all'operatore e alla sua famiglia.

In tali frangenti, infatti, la condotta non è stata tenuta in qualità di privato cittadino ma nell'esercizio delle funzioni. Si ritiene dunque opportuno modificare l'attuale disciplina prevedendo che gli oneri derivanti dalla difesa legale sia direttamente a carico dello Stato, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. In tal modo si assicurerebbe agli operatori della sicurezza adeguata tutela legale, evitando che i rischi ontologici connessi all'attività di polizia possano avere ricadute economiche negative sulla vita degli operatori nonché sulle loro famiglie. D'altronde l'anticipazione delle spese processuali è coerente e funzionale all'interesse dello Stato di evitare, attraverso la migliore difesa legale, l'accertamento delle responsabilità dell'operatore per le ricadute che questa potrebbe avere per le casse pubbliche. A completamento della tutela legale si ritiene di modificare l'esercizio dell'azione di rivalsa in un'ipotesi specifica ovvero impedendo all'Amministrazione di esercitarla nei confronti dell'operatore nel caso in cui sia stata accertata la legittimità del suo operato e la parte soccombente in giudizio risulti nullatenente. In tal modo si eviterebbero gli effetti distorsivi dell'attuale normativa che paradossalmente tradisce la ratio dell'istituto consentendo all'amministrazione di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del personale quando la controparte al termine del giudizio è stata condannata alle spese ma risulta essere nullatenente.

Infine, al fine di porre fine ad un ad un ingiustificato trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, si propone di introdurre l'esenzione del ticket per gli appartenenti al personale delle forze di polizia che accedono in pronto soccorso con codice bianco a seguito di infortunio durante il servizio. L'esenzione si estende anche ad eventuali successivi esami diagnostici correlati all'infortunio stesso.

ART. 15

IEZZI, RAVETTO

Seconda formulazione: NUOVA RIFORMULAZIONE GARANZIE FUNZIONALI E SPESE GIUSTIZIA FF.OO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

ART. 15.bis (Garanzie funzionali e tutela legale a favore dell'operatore di polizia)

1. Dopo l'art. 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 335-bis – (Fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.)-

1. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la Corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato dei quali non è possibile rinvio.

2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette e all'Avvocatura dello Stato, e apre un fascicolo relativo ai fatti compiuti in servizio dagli appartenenti alle forze di polizia relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

3. L'Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e in particolare al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso della forza, avvalendosi, laddove necessario, dell'opera di consulenti tecnici ed informando, senza ritardo, il procuratore generale dell'esito dell'attività.

4. Il procuratore generale qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo preveda come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, prevista dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all'immediata chiusura del procedimento.

5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 nel codice procedura penale".

Art. 15.ter.

1. All'articolo 12 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 30.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'importo di cui al comma 2 è anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme".

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da destinare alla copertura delle spese per la tutela legale in relazione ai procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, ivi comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9 D.D.L. SICUREZZA IEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9.bis (Modifiche al codice penale e al codice di procedura civile in materia di danneggiamento in ordine pubblico)

1. Dopo l'articolo 419 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 419-bis "Danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva"

1. Chiunque, nell'ambito di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, con condotte reiterate distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. La pena è della reclusione da cinque a otto anni se il fatto è commesso: a) con minaccia o violenza alla persona; b) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero sui immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625; c) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; d) sopra attrezzature o impianti sportivi, al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) delitto di danneggiamento di cui all'articolo 419 bis del codice penale". b) all'articolo 382-bis, al comma 1 dopo le parole "387-bis" aggiungere le seguenti "419-bis". 3. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 702 bis aggiungere, in fine, il seguente comma: "6. Nel caso di accertamento con sentenze irrevocabili di condanna della commissione dei reati di cui agli articoli 419, 419 bis, e 635 del codice penale è sempre proponibile il ricorso al tribunale competente con procedimento sommario di cognizione per i danni causati dai fatti costituenti reato. Nei suddetti casi è cura della polizia giudiziaria, su disposizione dell'ufficio del pubblico ministero, notificare alla persona offesa proprietaria di un bene danneggiato dai reati di cui sopra la sentenza irrevocabile di condanna che ha accettato tale lesione.

MOTIVAZIONE:

DANNEGGIAMENTO A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, ARRESTO OBBLIGATORIO E PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Al fine di contenere gravi episodi di violenza che si verificano nell'ambito di manifestazioni di piazza e di colmare quello che si ritiene un vuoto legislativo nell'ambito dei reati contro l'ordine pubblico, si ritiene necessaria l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di danneggiamento all'articolo 419 bis del codice penale.

L'obiettivo è quello di introdurre un'autonoma fattispecie di reato finalizzato a punire condotte più gravi di quelle integranti l'ipotesi semplice di danneggiamento semplice di cui all'articolo 635 CP, in quanto offensive del bene-interesse ordine pubblico, ma che, secondo l'indirizzo dominante in giurisprudenza, non integrino i reati di devastazione del saccheggio di cui all'articolo 419 del codice penale. La Corte di Cassazione, infatti, ritiene integrato il reato di devastazione e saccheggio "Nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili si da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile" (CASS.CIV n.16553/2010).

La nuova fattispecie sarà integrata dalla commissione di più condotte violente contro il patrimonio in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte pubblico o sportive, consentendo di sanzionare in modo proporzionato gli atti cosiddetti di guerriglia urbana che negli ultimi anni sono stati puniti con pene inadeguate. Si prevede inoltre di estendere la previsione dell'arresto obbligatorio di cui all'articolo 380 cpp anche all'ipotesi di reato di cui all'articolo 419 bis CP. Si prevede inoltre un procedimento sommario di cognizione per il risarcimento dei danni nell'ipotesi di reato di danneggiamento in ordine pubblico. In particolare, nell'ipotesi di sentenza di condanna irrevocabile per i reati di cui agli articoli 419, 419 bis e 635 del codice penale il danneggiato potrà adire il giudice civile tramite il procedimento sommario di cognizione di cui all'articolo 702 bis CPC. La parte offesa privata, pur non partecipante al processo penale, dovrà essere informata ad opera della polizia giudiziaria dell'eventuale sentenza di condanna irrevocabile per i reati di cui sopra. Il processo seppur sommario rimane a cognizione piena, dal momento che l'accertamento del fatto è avvenuto in sede penale con tutte le garanzie previste per tale tipo di giudizio. Lo scopo ultimo è quello di assicurare la celerità del processo civile attraverso un procedimento snello che consente di fatto la diminuzione delle udienze prevista dal rito ordinario. Inoltre, al fine di garantire una piena tutela della fattispecie di reato di cui all'istituendo art. 409 bis del codice penale si prevede la possibilità di inserire tale ipotesi nell'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita di cui all'articolo 382 bis del c.p.p..




CON LA NOSTRA APP

I ♥ POLIZIA

PUOI ESERCITARTI PER IL
CONCORSO PER VICE
ISPETTORE